

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 105/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogana 2000») e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 106/2000 della Commissione, del 18 gennaio 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2341/1999 del 3 novembre 1999 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 5
- Regolamento (CE) n. 107/2000 della Commissione, del 18 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 108/2000 della Commissione, del 18 gennaio 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 8
- Regolamento (CE) n. 109/2000 della Commissione, del 18 gennaio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 10
- ★ **Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche** 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/39/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4507]** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2000/40/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4522]** 22

2000/41/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1999, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(1999) 5135]** 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 105/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999
che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale
nella Comunità («Dogana 2000») e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogana 2000») ⁽⁴⁾, ha approntato un quadro comune di obiettivi alla base dell'azione della Comunità nel settore doganale per migliorare l'efficacia e l'uniformità delle operazioni doganali nell'ambito del mercato interno;
- (2) il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario nel settore doganale ha dimostrato l'utilità dell'informatica per garantire l'applicazione corretta delle procedure doganali su tutto il territorio doganale della Comunità nonché la tutela delle risorse proprie di quest'ultima, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi; questi sistemi si sono rivelati strumenti di cooperazione essenziali tra le amministrazioni doganali dell'Unione europea;
- (3) è opportuno elaborare sistemi per la comunicazione e per lo scambio di informazioni e garantire l'evoluzione delle esigenze dei sistemi doganali per proseguire la cooperazione;

- (4) nell'Unione europea vengono effettuate ogni anno circa 18 milioni di operazioni di transito, e lo sviluppo del nuovo sistema informatizzato di transito rappresenta il 23 % del bilancio totale di «Dogana 2000»; la relazione sull'attuazione di tale programma mette in luce l'esistenza di notevoli ritardi nell'informatizzazione del sistema di transito;
- (5) un livello elevato di formazione, di qualità equivalente in tutta la Comunità, garantisce l'attuazione degli obiettivi del presente programma; al fine di potenziare la coerenza dell'impegno comunitario per migliorare l'efficacia e l'uniformità dell'azione doganale nella Comunità, è opportuno sviluppare, nell'ambito del programma «Dogana 2000», la formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri, secondo le linee del programma Matthaeus, istituito dalla decisione 91/341/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 ⁽⁵⁾;
- (6) per garantire la coerenza dell'azione comunitaria al fine di assistere le amministrazioni nazionali nel miglioramento delle operazioni doganali nell'ambito del mercato interno, è indispensabile elaborare un orientamento unico per lo svolgimento di dette operazioni;
- (7) il mezzo migliore per garantire quanto sopra è integrare tutte le azioni che si applicano ai metodi di lavoro, all'informatizzazione e alla formazione dei funzionari doganali in uno strumento giuridico unico, garantendone il finanziamento attraverso un'unica linea di bilancio;
- (8) tale approccio integrato garantirà non solo la trasparenza di bilancio necessaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ma anche la trasparenza della politica doganale europea in generale;
- (9) la lotta contro la frode, così come il buon funzionamento del settore, costituiscono le priorità nell'attuazione del programma;

⁽¹⁾ GU C 396 del 19.12.1998, pag. 13, e GU C 247 del 31.8.1999, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 409), posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 12), decisione del Parlamento europeo del 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 1999.

⁽⁴⁾ GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 13.7.1991, pag. 41.

- (10) è opportuno aprire il programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e di Malta;
- (11) l'Unione europea ha proposto di consentire la partecipazione della Turchia ad alcuni programmi comunitari, caso per caso, alle stesse condizioni applicate ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale;
- (12) poiché le entrate, provenienti dai suddetti paesi terzi costituiscono risorse destinate fin dall'inizio al programma in questione, è opportuno iscriverle in quanto tali alla corrispondente voce di spesa;
- (13) la presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾;
- (14) per permettere alle modifiche stabilite dalla presente decisione di avere piena efficacia, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del programma «Dogana 2000» fino al 31 dicembre 2002;
- (15) le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾;
- (16) data l'importanza che è opportuno riconoscere alla trasparenza del bilancio,
- 2) L'articolo 3 è soppresso.
- 3) L'articolo 8 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 2, secondo comma, punto 2, secondo trattino, sono soppressi i termini «entro il 1998»;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «3. L'informatizzazione del regime di transito comunitario di cui al paragrafo 2, secondo comma, punto 2, secondo trattino, dovrà essere pienamente operativa entro il 30 giugno 2003. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi ritardo nell'introduzione del NCTS (New Computerised Transit System).
4. Elementi a sostegno della lotta contro la frode sono integrati in tutte le azioni svolte nel quadro del presente programma, salvo che la loro presenza impedisca di completare con successo le azioni stesse.»
- 4) All'articolo 11, le parole «nell'ambito dell'articolo 3» sono sostituite dalle parole «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 16 ter».
- 5) All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Fatte salve le modifiche del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽²⁾, la Commissione, in un quadro di partenariato con gli Stati membri, si sforza di stabilire criteri di rendimento per contribuire alla verifica del rendimento degli Stati membri in materia di gestione della riscossione dei dazi doganali.
- ⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2729/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).
- ⁽²⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.»

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 210/97/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma d'azione è denominato programma «Dogana 2002» ed è attuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis Un'impostazione comune per la politica doganale è definita in partenariato tra la Commissione e gli Stati membri in seno a un gruppo per la politica doganale, composto dai direttori generali delle dogane della Commissione e degli Stati membri o dai loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo per la politica doganale delle misure relative all'attuazione del programma.»

6) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono l'operatività dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide esistenti, ritenuti necessari. Essi creano i nuovi sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide, ritenuti necessari e li mantengono operativi.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: le banche dati comunitarie che fanno parte di tali sistemi, il materiale, il software e i collegamenti di rete che devono essere comuni a tutti gli Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, installati negli uffici della Commissione (o di un appaltatore designato) o negli uffici degli Stati membri (o di un appaltatore designato).

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: le banche di dati nazionali che fanno parte di tali sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e il materiale che ciascuno Stato membro riterrà utile per lo sfruttamento efficace dei sistemi nel quadro dell'amministrazione.»

7) L'articolo 14 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono soppressi i termini «della decisione 91/341/CEE e»;

b) il paragrafo 5 è soppresso.

8) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Scambi di funzionari e seminari

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari. Ogni scambio si concentrerà su un'attività professionale specifica e sarà oggetto di una preparazione sufficiente nonché di una valutazione successiva a parte dei funzionari e delle amministrazioni interessate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari impegnati negli scambi di essere operativi nel servizio ospitante. A tal fine, li autorizzano ad espletare le formalità relative alle funzioni loro affidate. Ove le circostanze lo richiedano, allo scopo segnatamente di tenere conto delle esigenze proprie dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri possono limitare tale autorizzazione.

Durante lo scambio, la responsabilità civile del funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, è assimilata a quella dei funzionari nazionali dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme dei funzionari nazionali per quanto riguarda il segreto professionale.

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione e, se del caso, rappresentanti del mondo economico e universitario.»

9) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 16 bis

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle disposizioni degli accordi europei che stabiliscono le modalità e le condizioni di detta partecipazione, nonché a quella di Cipro e Malta, nella misura in cui la normativa comunitaria doganale lo permette. Nell'ambito dell'Unione doganale il programma è inoltre aperto alla partecipazione della Turchia, nella misura in cui la legislazione comunitaria in materia doganale lo permette.

La ripartizione annua degli stanziamenti destinati al cofinanziamento del programma è pubblicata nell'allegato IV, parte B, sezione III, del bilancio dell'Unione europea.

Articolo 16 ter

Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente programma sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 2.

Articolo 16 quater

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

10) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

— entro il 31 dicembre 2000, una relazione intermedia, e

— entro il 31 dicembre 2002, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

— entro e non oltre il 30 giugno 2001, una relazione intermedia sull'attuazione del presente programma;

— entro e non oltre il 30 giugno 2001, una comunicazione sull'opportunità di proseguire il presente programma, accompagnata, se necessario, da una proposta adeguata;

— entro e non oltre il 30 giugno 2003, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Queste relazioni sono trasmesse, per informazione, anche al Comitato economico e sociale.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La comunicazione e la relazione finale di cui al paragrafo 3 analizzeranno l'insieme dei progressi realizzati da ciascuna azione del programma. Esse saranno corredate da una relazione in allegato in cui si analizzano i punti di forza e di debolezza dei sistemi informatici doganali di qualsiasi tipo che concorrono all'attuazione del mercato interno.

In tali relazioni allegate vengono formulate tutte le proposte intese a garantire un trattamento identico agli operatori in qualsiasi punto del territorio doganale comunitario e affinché le informazioni raccolte servano ad una vera protezione degli interessi finanziari della Comunità.»

11) All'articolo 18 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002, è fissata a 135 milioni di EUR, secondo le modalità riportate in allegato.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati nei limiti delle previsioni finanziarie.»

12) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 91/341/CEE è abrogata a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ALLEGATO

«ALLEGATO

Ripartizione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafo 1

(in milioni di ecu/euro)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totale
<i>Politiche interne</i>								
Riassegnazione di stanziamenti mercato interno	—	3,8	2,6	2,9	3,2	3,2	3,2	18,9
Formazione				2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
Informatizzazione	1,0	2,7	15,0	15,0	16,5	16,8	16,9	83,9
Potenziamento della lotta contro la frode	—	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,3
<i>Azioni esterne</i>	1,9	2,7	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	12,5
Totale	2,9	11,0	21,0	23,5	25,3	25,6	25,7	135,0»

REGOLAMENTO (CE) N. 106/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****che abroga il regolamento (CE) n. 2341/1999 del 3 novembre 1999 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2341/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha sospeso la pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) da parte dei pescherecci battenti bandiera della Danimarca o registrati in Danimarca;
- (2) il 7 dicembre 1999 il Consiglio ha modificato per la seconda volta il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾ che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

(3) il contingente dello spratto assegnato alla Danimarca nelle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) è stato aumentato a 187 380 tonnellate;

(4) dovrebbe pertanto essere autorizzata la pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) da parte dei pescherecci battenti bandiera della Danimarca o registrati in Danimarca. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 2341/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2341/1999 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 107/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,2
	204	55,4
	999	74,8
0707 00 05	052	140,7
	628	152,7
	999	146,7
0709 90 70	052	125,5
	204	110,8
	999	118,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,1
	204	40,5
	212	42,9
	220	24,3
	624	59,2
	999	44,8
0805 20 10	052	74,1
	204	59,8
	999	66,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,7
	204	54,4
	464	100,4
	624	53,6
	999	69,3
	999	66,2
0805 30 10	052	66,2
	600	63,5
	999	64,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	85,9
	404	84,2
	720	71,3
	728	60,0
	999	75,3
	999	65,3
0808 20 50	064	65,3
	400	87,7
	720	111,3
	999	88,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 108/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2584/1999 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

(2) considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

(3) considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	187,4	36	01
		185,5	37	02
		264,4	11	03
		264,4	11	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	205,1	24	01
		202,4	25	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 109/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 71/2000 della Commissione ⁽³⁾;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 71/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restitu-

zioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 71/2000 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	49,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	45,75
1001 90 99 9000	03	27,50	1101 00 15 9150	01	42,25
	02	0	1101 00 15 9170	01	39,00
1002 00 00 9000	03	57,50	1101 00 15 9180	01	36,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	21,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 (2)
1005 90 00 9000	03	31,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	15,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**DIRETTIVA 1999/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1999
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il 16 aprile 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa ad un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico;
- (2) l'8 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione intitolata «Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche — Verso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura»;
- (3) il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;
- (4) le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; la divergenza delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico; invece, un quadro comunitario chiaro relativo alle condizioni che si applicano alle firme elettroniche rafforzerà la fiducia nelle nuove tecnologie e la loro accettazione generale; la normativa negli Stati membri non dovrebbe essere di ostacolo alla libera circolazione di beni e di servizi nel mercato interno;
- (5) occorrerebbe promuovere l'interoperabilità dei prodotti di firma elettronica; a norma dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle

merci; per garantire la libera circolazione nell'ambito del mercato interno e infondere fiducia nelle firme elettroniche, è necessaria la conformità ai requisiti essenziali specifici relativi ai prodotti di firma elettronica, fatti salvi il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso ⁽⁵⁾, e la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune adottata dal Consiglio riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso ⁽⁶⁾;

- (6) la presente direttiva non armonizza la fornitura di servizi rispetto al carattere riservato dell'informazione quando sono oggetto di disposizioni nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
- (7) il mercato interno consente anche la libera circolazione delle persone la quale si traduce in una maggiore necessità, per i cittadini dell'Unione europea e per le persone che vi risiedono, di trattare con le autorità di Stati membri diversi da quello in cui risiedono; la disponibilità di comunicazioni elettroniche potrebbe essere di grande aiuto a questo riguardo;
- (8) la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo elettronico;
- (9) le firme elettroniche verranno usate in svariate circostanze ed applicazioni, che comporteranno un'ampia gamma di nuovi servizi e prodotti facenti uso di firme elettroniche o ad esse collegati; la definizione di tali prodotti e servizi non dovrebbe essere limitata al rilascio e alla gestione di certificati, ma comprenderebbe anche ogni altro servizio e prodotto facente uso di firme elettroniche, o ad esse ausiliario, quali servizi di immatricolazione, servizi di apposizione del giorno e dell'ora, servizi di repertorizzazione, servizi informatici o di consulenza relativi alle firme elettroniche;
- (10) il mercato interno consente ai prestatori di servizi di certificazione di sviluppare le proprie attività transfrontaliere ai fini di accrescere la competitività e, pertanto, di offrire ai consumatori e alle imprese nuove opportunità di scambiare informazioni e di effettuare negozi per via elettronica in modo sicuro, indipendentemente dalle frontiere; al fine di stimolare la prestazione su scala comunitaria di servizi di certificazione sulle reti aperte, i prestatori di servizi di certificazione dovrebbero essere liberi di fornire i rispettivi servizi senza preventiva

⁽¹⁾ GU C 325 del 23.10.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 49), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 novembre 1999.

⁽⁵⁾ GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 837/95 (GU L 90 del 21.4.1995, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 367 del 31.12.1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/193/PESC (GU L 73 del 19.3.1999, pag. 1).

- autorizzazione; per autorizzazione preventiva non si intende soltanto qualsiasi permesso che il prestatore di servizi interessato deve ottenere dalle autorità nazionali prima di poter fornire i propri servizi di certificazione, ma anche ogni altra misura avente effetto equivalente;
- (11) i sistemi di accreditamento facoltativo intesi a migliorare il livello di servizio fornito possono offrire ai prestatori di servizi di certificazione il quadro appropriato per l'ulteriore sviluppo dei loro servizi verso i livelli di fiducia, sicurezza e qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; tali sistemi dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori di servizi di certificazione; questi ultimi dovrebbero essere liberi di aderire a tali sistemi di accreditamento e di trarne vantaggio;
- (12) i servizi di certificazione possono essere forniti o da un'entità pubblica ovvero da una persona giuridica o fisica quando è costituita secondo il diritto nazionale; gli Stati membri non dovrebbero vietare ai prestatori di servizi di certificazione di operare al di fuori dei sistemi di accreditamento facoltativo; si dovrebbe garantire che tali sistemi di accreditamento non riducano la concorrenza nel settore dei servizi di certificazione;
- (13) gli Stati membri possono decidere come garantire il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; quest'ultima non esclude l'istituzione di sistemi di controllo basati sul settore privato; la presente direttiva non obbliga i prestatori di servizi di certificazione a chiedere il controllo in base a un qualsiasi sistema d'accreditamento applicabile;
- (14) è importante raggiungere l'equilibrio tra le esigenze dei consumatori e le esigenze delle imprese;
- (15) considerando che l'allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate; esso non contempla la globalità dell'ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano; il funzionamento del mercato interno impone alla Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al fine di permettere la designazione degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III; per rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della conformità deve essere tempestiva ed efficiente;
- (16) la presente direttiva contribuisce all'uso e al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche nell'ambito della Comunità; le firme elettroniche usate esclusivamente all'interno di sistemi basati su accordi volontari di diritto privato fra un numero determinato di partecipanti non esigono una disciplina legislativa comune; nella misura consentita dal diritto nazionale, andrebbe rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di accettazione dei dati firmati in modo elettronico; alle firme elettroniche utilizzate in tali sistemi non dovrebbero essere negate l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come mezzo probatorio nei procedimenti giudiziari;
- (17) la presente direttiva non è diretta ad armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto;
- (18) la registrazione e la copia di dati per la creazione di una firma potrebbero costituire una minaccia per la validità giuridica delle firme elettroniche;
- (19) le firme elettroniche saranno utilizzate nel settore pubblico nell'ambito delle amministrazioni nazionali e comunitarie e nelle comunicazioni tra tali amministrazioni nonché con i cittadini e gli operatori economici, ad esempio nei settori degli appalti pubblici, della fiscalità, della previdenza sociale, della sanità e dell'amministrazione della giustizia;
- (20) criteri armonizzati relativi agli effetti giuridici delle firme elettroniche manterranno un quadro giuridico coerente in tutta la Comunità; il diritto nazionale stabilisce differenti requisiti per la validità giuridica delle firme autografe; i certificati possono essere usati per confermare l'identità di una persona che ricorre alla firma elettronica; le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più alto livello di sicurezza; le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme autografe solo se sono rispettati i requisiti per le firme autografe;
- (21) al fine di contribuire all'accettazione generale dei metodi di autenticazione elettronici, è necessario garantire che le firme elettroniche possano essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri; il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e non essere connesso ad un'autorizzazione rilasciata al prestatore di servizi di certificazione interessato; il diritto nazionale disciplina la definizione dei campi giuridici in cui possono essere impiegati documenti elettronici e firme elettroniche; la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della presente direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in giudizio;
- (22) la responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione che forniscono tali servizi al pubblico è disciplinata dal diritto nazionale;
- (23) lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessarie soluzioni transfrontaliere che coinvolgano i paesi terzi; al fine di assicurare l'interoperabilità a livello globale, potrebbero essere utili accordi su regole multilaterali con paesi terzi concernenti il riconoscimento reciproco dei servizi di certificazione;

- (24) al fine di accrescere la fiducia da parte degli utenti nelle comunicazioni elettroniche e nel commercio elettronico, i prestatori di servizi di certificazione devono osservare la legislazione in materia di protezione dei dati e la vita privata degli individui;
- (25) le disposizioni sull'uso degli pseudonimi nei certificati non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere l'identificazione delle persone in base alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale;
- (26) le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;
- (27) due anni dopo la sua attuazione la Commissione presenterà una relazione su questa direttiva al fine di garantire tra l'altro che il progresso tecnologico o il mutamento del quadro giuridico non abbiano creato ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sanciti nella stessa; la Commissione dovrebbe esaminare le implicazioni dei settori tecnici connessi e presentare una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio;
- (28) secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della creazione di un quadro giuridico armonizzato per la fornitura di firme elettroniche e dei servizi relativi non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato,
- 2) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
- a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
 - b) essere idonea ad identificare il firmatario;
 - c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
 - d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
- 3) «firmatario», una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;
- 4) «dati per la creazione di una firma», dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;
- 5) «dispositivo per la creazione di una firma», un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma;
- 6) «dispositivo per la creazione di una firma sicura», un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;
- 7) «dati per la verifica della firma», dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica;
- 8) «dispositivo di verifica della firma», un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di verifica della firma;
- 9) «certificato», un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona;
- 10) «certificato qualificato», un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;
- 11) «prestatore di servizi di certificazione», un'entità o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche;
- 12) «prodotto di firma elettronica», hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad essere utilizzati da un prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche;
- 13) «accreditamento facoltativo», qualsiasi permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «firma elettronica», dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Accesso al mercato

1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati qualificati.
4. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato.

La conformità ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi di cui al primo comma è riconosciuta da tutti gli Stati membri.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione può determinare e pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera f) e all'allegato III.
6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.
7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini.

Articolo 4

Principi del mercato interno

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali da esso adottate in base alla presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai servizi da

essi forniti. Gli Stati membri non possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma elettronica conformi alla presente direttiva di circolare liberamente nel mercato interno.

Articolo 5

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:
 - a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e
 - b) siano ammesse come prova in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è:
 - in forma elettronica, o
 - non basata su un certificato qualificato, o
 - non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero
 - non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Articolo 6

Responsabilità

1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato o che garantisce al pubblico tale certificato, sia responsabile per danni provocati a entità o persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento su detto certificato:
 - a) per quanto riguarda l'esattezza di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio e il fatto che esso contenga tutti i dati prescritti per un certificato qualificato,
 - b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato,
 - c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi,

a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito senza negligenza.

2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di aver agito senza negligenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti nello stesso.

4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.

Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile dei danni risultanti dal superamento di detto limite massimo.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾.

Articolo 7

Aspetti internazionali

1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure
- il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti di cui alla presente direttiva, oppure
- il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogniqualevolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Articolo 8

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'esplicito consenso della persona cui si riferiscono.

3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un «comitato per la firma elettronica», in prosieguo denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Compiti del comitato

Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva, i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

*Articolo 11***Notificazione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:
 - a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7;
 - b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accREDITAMENTO e della supervisione nonché degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
 - c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto.

*Articolo 12***Riesame**

1. Entro il 19 luglio 2003 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

*Articolo 13***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

ALLEGATO I

Requisiti relativi ai certificati qualificati

I certificati qualificati devono includere:

- a) l'indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;
 - b) l'identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di certificazione;
 - c) il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come tale;
 - d) l'indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;
 - e) i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;
 - f) un'indicazione dell'inizio e del termine del periodo di validità del certificato;
 - g) il codice d'identificazione del certificato;
 - h) la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;
 - i) i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e
 - j) i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
-

ALLEGATO II

Requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati

I prestatori di servizi di certificazione devono:

- a) dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;
- b) assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;
- c) assicurare che la data e l'ora di rilascio o di revoca di un certificato possano essere determinate con precisione;
- d) verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale l'identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato qualificato;
- e) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;
- f) utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono oggetto;
- g) adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di una firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali dati;
- h) disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;
- i) tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare al fine di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;
- j) non conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di gestione della chiave;
- k) prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla con un mezzo di comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte e utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
- l) utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e far sì che:
 - soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;
 - l'autenticità delle informazioni sia verificabile,
 - i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato,
 - l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.

*ALLEGATO III***Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura**

1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:
 - a) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una volta e che è ragionevolmente garantita la loro riservatezza;
 - b) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologia attualmente disponibile;
 - c) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima dell'operazione di firma.

*ALLEGATO IV***Raccomandazioni per la verifica della firma sicura**

Durante il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che:

- a) i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati comunicati al verificatore;
 - b) la firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica correttamente comunicati;
 - c) il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati firmati;
 - d) l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della verifica della firma sono verificate in modo attendibile;
 - e) i risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati correttamente;
 - f) l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;
 - g) qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

[notificata con il numero C(1999) 4507]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/39/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/608/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) nel caso della malattia di Aujeszky, si considera sicuro un periodo di 30 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, previa eliminazione della partita sospetta;
- (2) occorre pertanto modificare l'allegato B, capitolo I, punto 4), lettera b), della direttiva 90/429/CEE;
- (3) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato B, capitolo I, punto 4), della direttiva 90/429/CEE, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata osservata nei 30 giorni precedenti.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi

[notificata con il numero C(1999) 4522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

- (1) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;
- (2) considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;
- (3) considerando che è opportuno stabilire criteri che prevedano metodi di prova e una classificazione sulla base del consumo di energia in conformità della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni ⁽²⁾, nonché adeguare le prescrizioni in materia di consumo energetico in funzione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione del mercato;
- (4) considerando che, con decisione 96/703/CE ⁽³⁾, la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi, che, conformemente all'articolo 3, scadono il 27 novembre 1999;
- (5) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione che stabilisca i criteri applicabili a questo gruppo di prodotti, in modo da permettere ai fabbricanti e agli importatori di frigoriferi di partecipare al sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;
- (6) considerando che, in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;
- (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La definizione del gruppo di prodotti «frigoriferi» (di seguito indicato come gruppo di prodotti) è la seguente:

frigoriferi elettrodomestici, conservatori di cibi congelati, congelatori di cibi e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica,

esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, quali batterie.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri stabiliti in allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri specifici sono validi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione fino al 1° dicembre 2002. Qualora però, entro tale data, non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri specifici ad esso applicabili, il periodo di validità sarà prorogato fino alla data di adozione della nuova decisione oppure fino al 1° dicembre 2003 al più tardi.

Articolo 4

Il codice assegnato a questo gruppo di prodotti per ragioni amministrative è «012».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.⁽³⁾ GU L 323 del 13.12.1996, pag. 34.

ALLEGATO

CRITERI ECOLOGICI

QUADRO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, un apparecchio deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato, intesi a promuovere:

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili), limitando il consumo di energia;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono e di altre sostanze pericolose, limitando il consumo di tali sostanze;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze che possono concorrere al surriscaldamento del pianeta.

Inoltre, i criteri incentivano l'applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale ai fini della tutela dell'ambiente) e sensibilizzano i consumatori al problema ambientale.

La marcatura dei componenti di plastica incoraggia infine il riciclaggio dell'apparecchio.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri enunciati nel presente allegato, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14 001 (*nota*: l'applicazione di questi sistemi non è obbligatoria).

CRITERI FONDAMENTALI

1. Risparmio di energia

L'apparecchio deve avere un indice di efficienza energetica inferiore al 42 % secondo la definizione indicata nell'allegato V della direttiva 94/2/CE ⁽¹⁾ della Commissione, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 153 e la stessa classificazione in dieci categorie.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/2/CE della Commissione. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di energia effettuate secondo la norma EN 153. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti dalla norma EN 153.

2. Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential — ODP) dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi frigoriferi e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di riduzione dell'ozono.

3. Potenziale di surriscaldamento del pianeta (Global Warming Potential — GWP) dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di surriscaldamento del pianeta (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO₂ per un periodo di 100 anni).

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi frigoriferi e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di surriscaldamento del pianeta.

ALTRI CRITERI

4. Prolungamento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che l'apparecchio funzioni per almeno tre anni. Tale garanzia deve essere valida a partire dalla data di consegna all'acquirente.

⁽¹⁾ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e l'assistenza devono essere garantite per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

5. Ritiro e riciclaggio

Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, del frigorifero e dei componenti che vengono sostituiti, ad eccezione degli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio nelle applicazioni mediche o nucleari).

Inoltre il frigorifero deve soddisfare i seguenti criteri:

- 1) Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio del frigorifero e fornire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue:
 - i giunti sono di facile reperimento ed accesso
 - gli insiemi elettronici sono di facile reperimento e smontaggio
 - il prodotto è facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente
 - i materiali incompatibili e pericolosi sono separabili
- 2) Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11 469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi.
- 3) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere le seguenti sostanze ritardanti la fiamma:

Denominazione	Numero CAS
decabromodifenile	13654-09-6
ossido di difenile, derivato monobromato	101-55-3
ossido di difenile, derivato dibromato	2050-47-7
ossido di difenile, derivato tribromato	49690-94-0
ossido di difenile, derivato tetrabromato	40088-47-9
ossido di difenile, derivato pentabromato	32534-81-9
ossido di difenile, derivato esabromato	36483-60-0
ossido di difenile, derivato ettabromato	68928-80-3
ossido di difenile, derivato ottabromato	32536-52-0
ossido di difenile, derivato nonabromato	63936-56-1
ossido di difenile, derivato decabromato	1163-19-5
Cloroparaffine di catena composta da 10 a 13 C atomi di carbonio, tenore di cloro > 50 % in peso	85535-84-8

- 4) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti la fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), o qualsiasi combinazione delle frasi R contenente una della frasi sopra indicate, quali sono definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CEE della Commissione ⁽²⁾.

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti la fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante la fiamma contenuta nelle parti trattate ha conservato la forma precedente l'applicazione.

- 5) Il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno utilizzato per l'isolamento deve essere indicato sulla targhetta applicata sull'apparecchio, o accanto alla stessa, al fine di facilitarne il futuro eventuale ricupero.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, e quali sostanze ritardanti la fiamma sono state eventualmente utilizzate nelle parti di plastica di peso superiore a 25 grammi.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

6. Istruzioni per l'uso

L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare:

- 1) Sulla pagina di copertina o sulla prima pagina la seguente frase: «Il presente manuale contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale.»
- 2) Raccomandazioni relative all'uso ottimale dell'apparecchio per quanto riguarda il consumo energetico, comprendenti:
 - 2.1. consigli sulla collocazione del frigorifero, indicando tra l'altro lo spazio minimo da lasciare libero attorno per garantire una circolazione d'aria sufficiente, indicando anche che, nel caso in cui il consumatore ne abbia la possibilità, la collocazione dell'apparecchio in un locale non riscaldato o meno riscaldato permette importanti risparmi di energia;
 - 2.2. l'avvertenza al consumatore di non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore (quali forni, caloriferi, ecc.) o in un luogo esposto alla luce diretta del sole e, ove del caso, di isolare l'apparecchio da qualsiasi fonte di calore trasmessa dalla parete o dal suolo;
 - 2.3. l'avvertenza che la regolazione del termostato dipende dalla temperatura ambiente e che quindi occorre verificare la temperatura con un termometro idoneo (con indicazioni sul modo di procedere);
 - 2.4. l'avvertenza di non aprire o tenere aperti la porta o il coperchio dell'apparecchio più spesso o più a lungo del necessario, soprattutto per i congelatori verticali;
 - 2.5. l'avvertenza di lasciar raffreddare i cibi prima di riporli nell'apparecchio perché il vapore da essi prodotto contribuisce alla formazione di ghiaccio sul vaporizzatore, precisando tuttavia che il periodo di raffreddamento deve essere il più breve possibile per motivi di igiene e di salute;
 - 2.6. l'avvertenza di evitare che si formi sull'evaporatore uno spesso strato di ghiaccio e di sbrinare frequentemente l'apparecchio per facilitare l'eliminazione del ghiaccio formatosi;
 - 2.7. l'avvertenza di sostituire la guarnizione della porta in caso di malfunzionamento della stessa;
 - 2.8. l'avvertenza di aspettare un certo tempo prima di rimettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia stato spostato;
 - 2.9. l'avvertenza di tenere puliti il condensatore sul retro dell'apparecchio e lo spazio sotto il frigorifero rimuovendo la polvere e i vapori di cucina;
 - 2.10. l'avvertenza che l'inosservanza di quanto sopra indicato comporta un maggior consumo energetico.
- 3) L'avvertenza di evitare qualsiasi danno al condensatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore.
- 4) Informazioni sul fatto che l'apparecchio contiene fluidi refrigeranti ed è composto da parti e materiali riutilizzabili o riciclabili.
- 5) Consigli su come il consumatore può avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto con questi requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del manuale di istruzioni.

7. Limitazione delle emissioni sonore

Il rumore aereo emesso dall'apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora, non deve superare 42 dB(A) (re lpW).

Le informazioni sul livello di rumore dell'apparecchio devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero.

La misurazione del livello di rumore e i dati relativi al rumore devono essere conformi a quanto disposto dalla direttiva 86/594/CEE del Consiglio⁽¹⁾, secondo la norma EN 28960.

Questo criterio non si applica ai congelatori orizzontali indicati alla categoria 9: «congelatori domestici orizzontali» di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

⁽¹⁾ GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

8. Informazioni per i consumatori

Il seguente testo deve essere riportato in modo chiaramente leggibile per il consumatore (possibilmente accanto all'etichetta):

- *A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per il risparmio di energia consentito, per l'idoneità a salvaguardare lo strato di ozono e per la minima incidenza sulla produzione dell'effetto serra.*
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999
concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

[notificata con il numero C(1999) 5135]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2000/41/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 2 ottobre 1992, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l'articolo 249, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999⁽⁴⁾,

- (1) considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e riguardano classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ad alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999⁽⁶⁾;
- (2) considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che, pertanto, le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto informandone nel contempo la Commissione;
- (3) considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo

della possibilità di richiedere l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.

ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
No. 1 UK 103353223	HM Customs and Excise Tariff & Statistical Office Southend-on-Sea United Kingdom	3006 10 90
No. 2 IE 97N4-14-3173-02	Tariff Classification Unit Customs & Excise Branch Office of the Revenue Commissioners Nenagh Ireland	9018 90 85
No. 3 UK 100773801	HM Customs & Excise Tariff & Statistical Office Southend-on-Sea United Kingdom	9021 90 90